## Piero Gambale<sup>1</sup>

LUISS Guido Carli di Roma

## IL RUOLO DELLE ASSEMBLEE PARLAMENTARI NELLA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI: BREVI SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL PARLAMENTO ITALIANO NELL'APPLICAZIONE DELLA CEDU

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2022.007

Date of receipt: 30.09.2022 Date of acceptance: 18.12.2022

**Sommario.** Il presente articolo, dopo aver descritto brevemente le evoluzioni del c.d. 'sistema Cedu' nella tutela multilivello dei diritti fondamentali, si sofferma sulle sue ricadute nell'ordinamento italiano, in particolare per quanto concerne il ruolo del Parlamento. Da alcuni decenni, infatti, il Parlamento italiano ha adottato alcuni strumenti e percorsi procedurali per attuare la CEDU, sia ex ante che ex post. Alla luce della prassi applicativa, l'articolo evidenzia come permangano ancora alcune criticità nel dare 'seguito parlamentare' alla CEDU: si avanza pertanto l'ipotesi, sul modello inglese, di commissioni parlamentari specializzate nel controllo di "convenzionalità".

**Keywords**: protezione multilivello, diritti fondamentali, commissione parlamentare per i diritti umani.

The role of parliamentary assemblies in the protection of fundamental rights: brief thoughts on the Italian Parliament in the application of the ECHR. After briefly describing the evolution of the so-called 'EDU system' in the multilevel protection of fundamental rights, this article focuses on its effects on the Italian legal system, in particular as regards the role of the Parliament. For several decades, the Italian Parliament has adopted some instruments and procedures for implementing the ECHR, both ex ante and ex post. In the light of the application practice, the article highlights some still permanent critical issues in giving 'parliamentary follow-up' to the ECHR: therefore, the hypothesis is put forward, on the English model, of parliamentary commissions specialized in monitoring "conventionality".

**Keywords:** multilevel protection, fundamental rights, parliamentary committee on human rights.

\*\*\*

1. È stato correttamente affermato che "l' "internazionalizzazione" dei diritti fondamentali – attraverso la previsione di meccanismi di tutela dei diritti dell'uomo diversi e ulteriori rispetto a quelli tradizionalmente predisposti dagli Stati nazionali - costituisca senza dubbio uno dei tratti essenziali del costituzionalismo del secolo scorso" (Gennusa, 2007). Proprio a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale, gli Stati democratici hanno infatti elaborato complessi sistemi istituzionali di tutela e promozione dei diritti, contribuendo a diffondere progressivamente la cultura e la consapevolezza necessarie al loro sviluppo nella complessa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dr Piero Gambale - Dottore di ricerca in diritto pubblico comparato. Componente del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" e del Centro studi sul Parlamento della Università Luiss Guido Carli di Roma, e-mail: gambalepiero@gmail.com, ORCID: 0000-0003-2766-5793.

società contemporanea, che presenta continuamente nuove sfide sul piano della tutela dei diritti fondamentali, come efficacemente mostra il programma dei lavori di questo IX Colloquio italopolacco.

In Europa una tale tendenza si concretizza, come è noto, nella decisione adottata nel 1949 da dieci Paesi europei<sup>2</sup>, di dar vita al Consiglio d'Europa, prima organizzazione internazionale di portata europea istituita al fine di garantire i diritti umani e il consolidamento della democrazia.

A tale organizzazione, che oggi conta 46 Stati membri e 6 Stati in veste di Osservatori<sup>3</sup>, si deve, l'elaborazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e destinata a divenire uno degli strumenti giuridici di diritto internazionale più importanti ed efficaci nel campo della protezione dei diritti fondamentali, in ragione proprio delle peculiari caratteristiche del suo approccio alla tutela dei diritti.

Grazie al carattere innovativo dei ricorsi introdotti dal 'sistema CEDU', che accanto a quello c.d. interstatale ha previsto la possibilità di quello 'individuale', in questo modo finendo per intervenire proprio nel cuore del tradizionale esercizio delle prerogative sovrane - la tutela dei diritti del singolo – sempre maggiore è stata l'importanza che la CEDU e l'attività giurisdizionale della Corte di Strasburgo chiamata ad implementarne la garanzia hanno acquisito progressivamente nel corso dei decenni (Gennusa, 2007), (De Salvia, 1999), (Bultrini, in Nascimbene, 2002).

Proprio la tutela multilivello dei diritti, attraverso quella sorta di 'sistema integrato' di protezione dei diritti fondamentali che in Europa coinvolge appunto il livello internazionale (CEDU), quello sovranazionale (Corte di giustizia) e quello nazionale, ha determinato, insieme alla nascita di una sorta di 'grammatica dei diritti' legata ad un patrimonio giuridico che ha la presunzione di essere dell'intera umanità<sup>4</sup> (Ferrarese, 2000), una vera e propria "presenza iconografica", per dirla con le parole di J.H. Weiler – dei diritti anche nel campo della politica nella seconda metà degli anni 2000 (Weiler, 2002), ponendo domande sempre più scottanti sui diritti fondamentali (Barbera, 2004).

Nel corso di questi anni, la giurisprudenza di Strasburgo ha quindi evidenziato sempre meglio l'intreccio tra il livello internazionale e nazionale di tutela, facendo parlare addirittura di una sorta di vera e propria "giurisdizione sussidiaria delle libertà", considerato che, come è noto, essa può essere adita solo dopo l'esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni (Tega, 2007).

Inoltre, come correttamente è stato detto, progressivamente il sistema di tutela Cedu e quello comunitario della Corte di giustizia, con la celebre sentenza Stauder del 1969 – i diritti fondamentali della persona fanno parte dei principi generali del diritto comunitario - hanno cominciato a convergere nel medesimo 'territorio', quello della protezione dei diritti umani (Gennusa, 2007, Fasone, 2012, Martinico-Pollicino 2012).

2. Di fronte a questo quadro di crescente pervasività dei sistemi di tutela dei diritti fondamentali, e in particolare di quello Cedu, che, come giustamente è stato osservato è suscettibile di generare un "effetto standardizzante" e centralizzatore che rischia, attraendo a livello sovranazionale la tutela dei diritti fondamentali, di svuotare quella garantita dalle Costituzioni nazionali (Cartabia, 2007; von Bogdandy, 2000), nell'ordinamento italiano la Corte costituzionale, a partire dalle sentenze c.d. gemelle nn.348 e 349 del 2007, ha chiarito progressivamente il significato del vincolo alle leggi statali e regionali discendente dagli

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per l'elenco degli Stati membri e Osservatori, v. https://www.coe.int/it/web/about-us/our-member-states.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Si pensi al numero sempre crescente di Costituzioni che ha intrapreso un dialogo costante con i documenti internazionali in materia di protezione dei diritti (Sudafrica e, prima, Spagna)

obblighi internazionali, in particolare nelle questioni di costituzionalità che vedevano direttamente coinvolta la sola CEDU (Ninatti e Tiberi, 2021).

In sintesi e procedendo per rapidi cenni, la Corte costituzionale ha ribadito che la Convenzione non dà vita ad un ordinamento sopranazionale, né che essa è in grado di generare norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. La Corte riconosce però che l'art. 117, co. 1, Cost. realizza un rinvio mobile alla norma convenzionale: questa dà contenuto agli obblighi internazionali e, con essi, al parametro costituzionale, fungendo da norma interposta. L'asserita incompatibilità tra la norma CEDU e la norma di legge si presenta come una questione di legittimità, di esclusiva competenza del giudice delle leggi (Midiri, 2015).

Non è tuttavia soltanto il "dialogo" tra le Corti e tra i vari livelli di tutela giurisdizionale a venire in rilievo quando si parla di tutela dei diritti: si deve invece condividere l'impostazione, a parere di chi scrive, di chi descrive il sistema di protezione dei diritti, più correttamente, per la sua stessa riuscita, come "integrato" e quindi dipendente sempre più da una partecipazione attiva e dinamica degli operatori del diritto nazionali, giudici e legislatori (Tega, 2007).

Del resto, come correttamente è stato detto, le funzioni dei parlamenti nazionali, delle corti costituzionali e degli organi giudiziari sono difficilmente separabili in tema di 'incorporation' del diritto CEDU, in particolare nei sistemi a controllo costituzionale accentrato (come la Germania e l'Italia), nei quali è indubbio che l'interazione tra la tutela dei diritti costituzionali e quelli previsti dalla CEDU tende ad acquisire forma e sostanza di tutela giudiziale (Ridola, 2012, Repetto 2013).

Sempre la giurisprudenza costituzionale riconosce il valore dell'*obbligo di conformazione* posto dall'art. 46 della Convenzione, perno del sistema di cooperazione ordinamentale da essa instaurato. E proprio l'obbligo conformativo può richiedere l'adozione, da parte dello Stato, di *misure strutturali* che rimuovano i fattori generativi della violazione (Midiri, 2015).

Tale obbligo assume rilievo peculiare nelle sentenze 'pilota': pronunce in cui la Corte EDU – investita da una pluralità di ricorsi, relativi alla stessa situazione giuridica interna – individua il problema di carattere ordinamentale posto in evidenza dai ricorsi e può delineare le misure idonee per risolverlo, allo scopo «di facilitare la risoluzione più rapida ed effettiva di un *malfunzionamento sistemico* che colpisce la tutela del diritto convenzionale nell'ordinamento giuridico interno»(Corte EDU, 8 gennaio 2013, *caso Torreggiani*). Anche quando non vi è un'indicazione esplicita, l'adozione di misure generali – discrezionalmente configurabili – consegue all'accertamento della violazione strutturale della Convenzione: quello che importa è il *contenuto rilevante* della sentenza (Midiri, 2015).

Questi tratti del sistema convenzionale sono richiamati dalla Corte costituzionale, che enuncia il principio secondo cui è fatto *obbligo* ai Poteri dello Stato, ciascuno nel rispetto delle proprie attribuzioni, di adoperarsi affinché abbiano a cessare gli effetti normativi, lesivi della CEDU(Corte cost., n. 210/2013).

In tale ottica, il ruolo che i parlamenti nazionali possono avere nell'applicazione della CEDU può essere cruciale, sia in via successiva, ponendo rimedio alle violazioni già constatate dalla Corte ed evitarne il perpetuarsi o il ripetersi, adeguando la normativa interna agli standard europei ma anche in via preventiva, assicurandosi che ogni nuovo provvedimento normativo concili equilibratamente le esigenze politiche che lo ispirano con il requisito inderogabile del rispetto dei diritti fondamentali consacrati nella Convenzione quale a sua volta interpretata dalla Corte.

Alla luce di tali considerazioni si spiega come, tra la fine della XIV Legislatura (2001-2006) e l'inizio della XV(2006-2008), sulla scorta della richiamata giurisprudenza costituzionale, sia maturata nel Parlamento italiano una crescente attenzione ai temi connessi con le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. A partire da quel momento infatti si è avvertita, da parte del Legislatore, l'esigenza di poter disporre di uno strumento agile ed

98 Piero Gambale

efficace per una conoscenza completa e diretta delle sentenze della Corte EDU, dal momento che tali pronunce, in significativa parte, comportano non soltanto una mera esecuzione, ma postulano piuttosto adeguamenti strutturali-normativi, di primario interesse del Parlamento.

Sulla base del principio di integrazione funzionale che guida l'attività delle strutture parlamentari, si è così costituito presso le Avvocature delle Camere un Osservatorio sulla giurisprudenza CEDU che opera in collaborazione con tutte le altre strutture interessate (il Servizio Rapporti Internazionali, il Servizio Studi, il Servizio Commissioni, l'Ufficio Rapporti con l'Unione Europea, la Segreteria dell'Unione Interparlamentare, ognuno per i profili di competenza). Ciò ha fatto emergere quindi una visione collegiale delle attività, a dimostrazione di come questi profili ormai rivestano carattere trasversale e interessino l'intera attività di supporto agli organi parlamentari.

Sono stati poi individuati particolari percorsi procedurali in sede parlamentare e l'adozione di atti legislativi diretti ad assicurare l'informazione degli organi parlamentari in merito allo stato di esecuzione delle sentenze di condanna emanate nei confronti dell'Italia, con la conseguente possibilità di valutare le eventuali iniziative da assumere.

Per quanto riguarda l'individuazione di percorsi procedurali ci si è in particolare interessati al seguito delle pronunce della Corte sul piano parlamentare, prevedendo, sostanzialmente, due momenti di particolare collegamento tra il Parlamento e la delegazione italiana presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. In pratica è stata prevista una continua trasmissione di tutte le risoluzioni e le raccomandazioni approvate dall'Assemblea del Consiglio d'Europa riguardanti le sentenze CEDU che presuppongono un'attività di esecuzione da parte dello Stato italiano (art. 125, r.C., art. 143, r. S.) (Zampetti, 2006).

Da questa trasmissione discende un'attività posta in capo alle Commissioni permanenti investite da un atto di assegnazione. Esse sono chiamate ad attivare le procedure, previste dal Regolamento, di approfondimento e di indirizzo anche al fine di valutare, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, la compatibilità degli atti al loro esame con la Convenzione dei diritti dell'uomo. In particolare, possono approvare risoluzioni, possono svolgere audizioni dei Ministri competenti e attivare tutti gli altri strumenti procedurali. Possono anche promuovere incontri tra la delegazione italiana e gli uffici di Presidenza delle Commissioni permanenti.

Quanto agli strumenti legislativi, occorre segnalare l'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2006, numero 12, recante: "Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo". Questa legge ha aggiunto alle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, previste dall'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, specifiche competenze in materia; in particolare la promozione degli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea; la comunicazione tempestiva alle Camere delle medesime pronunce, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari; la presentazione annuale al Parlamento di una relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce medesime.

3. Nell'ultimo decennio, il tema di come favorire un più incisivo ruolo dei Parlamenti nazionali nell'applicazione della CEDU tende ad acquisire maggiore rilevanza, in contemporanea con un processo di riforma del sistema della CEDU.

Si tratta di un profilo degno di particolare attenzione, dal momento che, come è emerso nelle Conferenze che si sono occupate nell'ultimo decennio di riforme del sistema CEDU – (Interlaken (2010), Izmir (2011) e Brighton (2012))—, il maggior coinvolgimento dei Parlamenti nazionali appare utile per affrontare almeno due livelli di problemi: 1) come riforma in generale tendente a migliorare il funzionamento del sistema convenzionale, proprio tenendo conto che, rispetto alle Corti nazionali, le assemblee rappresentative possono intervenire in modo più strutturale - operando sia *ex ante* che *ex post* - rispetto alla 'congiunturalità' degli interventi da parte delle Corti; 2) come possibile *watchdog* sulla rivendicazione governativa di un margine maggiore di libertà di condotta in tema di diritti fondamentali.

La 'dimensione parlamentare' nell'ambito del 'sistema CEDU' sembra divenire così più centrale: sul piano 'interno' alla stessa CEDU, con la crescente attenzione da parte dell'Assemblea parlamentare (composta, come è noto, da delegati dei Parlamenti degli Stati membri e Parti contraenti della CEDU) alle questioni dell'applicazione della Convenzione da parte dei Parlamenti sia in termini di controllo di convenzionalità *ex ante* durante il procedimento legislativo sia, *ex post*, in termini di seguito parlamentare delle sentenze della Corte EDU. Si veda la risoluzione n.1823/2011, on National parliaments: guarantors of human rights in Europe.

Nella stessa giurisprudenza della Corte EDU, poi, in particolare nei casi di leggi poi giudicate per sospetta violazione della Convenzione (i casi *Evans v. The United Kingdom e S.A.S. v. France*), il tema della qualità del procedimento legislativo è oggetto di particolare attenzione: quanto più la qualità del procedimento legislativo è carente sotto il profilo della esaustività della fase istruttoria, delle consultazioni e del dibattito parlamentare, tanto più il criterio del margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato sarà oggetto di una interpretazione restrittiva; al contrario, la Corte è più incline a dichiarare la conformità alla Cedu di un atto legislativo quando questo è stato approvato con il supporto trasversale delle forze politiche (Di Martino, in Repetto 2013).

Anche alla luce di questi elementi di novità, è giusto chiedersi se l'insieme delle innovazioni procedurali introdotte ormai da oltre un quindicennio per approfondire e intervenire sui temi connessi con le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, abbiano posto il Parlamento italiano nella condizione di avere debita conoscenza delle sentenze emanate nei confronti dell'Italia e, nel caso di pronunce che richiedano l'adozione di interventi normativi, di valutare le iniziative più opportune, svolgendo un ruolo centrale in materia di scelte di politica legislativa così come di indirizzo nei confronti dell'Esecutivo. Al contempo, è giusto altresì chiedersi se questo abbia dato un reale contributo per l''attecchimento' e la crescita di una mentalità nuova nel legislatore e in quanti – tutti gli operatori del Parlamento, e non solo – al Legislatore offrono supporto e competenza tecnico-giuridica.

A distanza di più di quindici anni di prassi applicativa, sembrano permanere alcune criticità nel sistema: a parziale giustificazione, occorre sicuramente dire che l'esame della "convenzionalità" della legge è un "prisma" le cui molte facce riflettono aspetti diversi della necessaria tutela dei diritti fondamentali e possono irradiare, con problematiche derivate, anche settori normativi limitrofi. Inevitabilmente, come giustamente è stato detto, il lavoro di adattamento della normativa interna agli standard convenzionali deve procedere per tentativi (Marrone, Zagrebelsky, 2006).

Tuttavia, nonostante le iniziative intraprese, il controllo parlamentare sull'applicazione della CEDU e della sua giurisprudenza è rimasto assai limitato sia nella fase *ante* che in quella *post*, da un lato segnalando forse, aldilà di alcuni casi di intervento emergenziale (Fasone, 2015), una scarsa sensibilità della politica per il tema dei diritti umani; dall'altro, questo tende a far apparire come apparentemente inconciliabile la protezione dei diritti fondamentali attraverso le procedure democratico-parlamentari (cosa che non è, Bellamy, 2007), confinando la tutela esclusivamente all'ambito giurisdizionale.

Si tratta di un grave errore di prospettiva, dal momento che il 'seguito parlamentare' del c.d. sistema Cedu è suscettibile di favorire un'area di lavoro *no partisan*, indipendente dal Governo, in grado di rafforzare l'autorevolezza dei parlamentari e, di conseguenza, dei Parlamenti

È quanto accaduto nel Regno Unito, a partire dal 2000, dove si è sperimentata l'introduzione dello Human Rights Act, realizzando un innovativo modello di *parliamentary scrutiny* (Hiebert, 2006) attraverso l'individuazione di commissioni permanenti dedicate ad hoc al controllo sistematico di conformità dei disegni di legge, atti aventi forza di legge e di schemi di atti normativi del Governo alla Cedu.

100 Piero Gambale

In tale contesto, si è osservato come sembrasse quasi ironico che il Parlamento inglese, considerato particolarmente *weak* sotto tale profilo, acquisisse un ruolo centrale (Hiebert, 2006).

Forse allora può essere utile riprendere, quale profilo specifico di una nuova possibile configurazione delle funzioni parlamentari 'non legislative', in particolare quella di controllo (Griglio, 2021), l'ipotesi di commissioni parlamentari specializzate, proprio come nel caso inglese: in Italia, soltanto dalla XIV legislatura, esiste in Senato una commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che non svolge analoghe funzioni. Per altro verso, l'individuazione di una sede parlamentare nella quale sperimentare innovative forme di controllo di 'convenzionalità' andrebbe forse ricollegata al superamento – tentato con la (mancata) riforma della legge europea nel 2012 – della divaricazione procedurale che l'esame della giurisprudenza CEDU presenta rispetto alle direttive UE (Midiri, 2015).

## **BIBLIOGRAFIA**

- Barbera, A. 2004, "Nuovi diritti": attenzione ai confini, in Califano L. (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, Torino, 2004 pp. 19 e ss.
- Bellamy, 2007 Political Constitutionalism: A Republican Defence of the Constitutionality of Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, spec. pp. 15-50
- Bultrini, A. (2002), Il meccanismo di protezione dei diritti fondamentali istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Cenni introduttivi, in Nascimbene B. (a cura di), La Convezione europea dei diritti dell'uomo. Profili ed effetti nell'ordinamento italiano, 2002, pp. 20 e ss.
- Cartabia, M., L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione europea, in ID. I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, 2007, p.59
- De Salvia, M. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1999, p.26
- Di Martino, A, National Constitutions and the ECHR. Comparative Remarks in the Light of Germany's Experience, in G. Repetto (cur.), The Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and European Law, 2013, p. 132
- Fasone, C. 2012, Verso una convergenza dei giudici europei nello status da riconoscersi al diritto UE e alla CEDU e nella loro applicazione a livello nazionale? in www.diritti comparati.it
- Fasone, C. Il ruolo del Parlamento nell'applicazione della CEDU. Riflessioni sparse a partire da The Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and European Law, a cura di G. Repetto, 2015
- Ferrarese, M.R., *Il linguaggio transnazionale dei diritti*, in *Rivista di diritto costituzionale*, 2000, p. 78
- Gennusa, M.E. *La Cedu e l'Unione europea*, in Cartabia, M., *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, 2007, p. 91 e ss.
- Griglio, E. Parliamentary oversight of the executive. Tools and procedure in Europe, 2021
- Hiebert, J. L., Parliament and the Human Rights Act: Can the JCHR help facilitate a culture of rights? 2006
- Marrone, G. Relazione in La tutela dei diritti umani: giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Atti del Convegno, Camera dei deputati, 10 aprile 2006
- Martinico, G. –Pollicino, O., The interaction between Europe's legal systems judicial dialogue and the creation of supranational laws, 2012
- Midiri, M., La Cedu in Parlamento, in Diritto pubblico, n. 1, 2015 pp. 87 e ss.
- Ninatti e Tiberi, *Art. 117, c.1*, in *La Costituzione Italiana. Commento articolo per articolo, vol. I e II*, a cura di Clementi F.-Cuocolo L.-Rosa F.-Vigevani G.E. (curr.).

- Repetto, G. Rethinking a Constitutional Role of the ECHR. The Dilemmas of Incorporation into Italian Domestic Law, in Id. (cur.), 2013, p. 44
- Repetto, G. (a cura) 2013 The Constitutional relevance of the ECHR in Domestic and European Law, 2013, p. 251
- Ridola, P., La giustizia costituzionale e le sfide del "diritto costituzionale europeo", in Scritti in onore di Alessandro Pace, 2012, p. 2418
- Tega, D., La Cedu e l'ordinamento italiano, in Cartabia, M., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, 2007, pp. 79 e ss., pp. 87 e ss.
- von Bogdandy, A., *The European Union as a human right organization?*, *European rights and the core of the European Union*, in *Common Market Law Review*, 2000, pp. 1316-1318
- Zagrebelsky, V., Relazione in La tutela dei diritti umani: giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Atti del Convegno, Camera dei deputati, 10 aprile 2006
- Zampetti, U. Relazione in La tutela dei diritti umani: giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Atti del Convegno, Camera dei deputati, 10 aprile 2006